

Emanato con D.R. n. 6354 del 24.12.2018
Pubblicato in albo informatico il 24.12.2019 – in vigore dal 1.1.2019
A cura del servizio legale e normazione – Area legale e generale

REGOLAMENTO DIDATTICO E DI ORGANIZZAZIONE DI IANUA – SCUOLA SUPERIORE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

INDICE

Articolo 1 - Ambito di applicazione e disposizioni generali

Articolo 2 - Finalità e principi ispiratori

Articolo 3 - Attività formativa di IANUA

Articolo 4 - Organi

Articolo 5 - Il presidente

Articolo 6 - Il consiglio

Articolo 7 - I comitati di indirizzo

Articolo 8 - Commissione di funzionamento

Articolo 9 - Accesso ai percorsi formativi IANUA

Articolo 10 - Certificati

Articolo 11 - Risorse, programmazione e gestione

Articolo 12 - Valutazione dell’attività di IANUA

Articolo 13 - Altre attività e iniziative

Articolo 14 - Entrata in vigore e abrogazione

Articolo 1 – Ambito di applicazione e disposizioni generali

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento di IANUA – Scuola superiore dell'Università degli Studi di Genova (di seguito "IANUA"), nel quadro e in osservanza della normativa nazionale, nonché dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo.
2. IANUA è dotato di autonomia organizzativa e gestionale, nelle forme e nei limiti stabiliti dalle norme applicabili.
3. IANUA ha sede presso l'Università degli Studi di Genova, negli spazi assegnati dal consiglio di amministrazione.

Articolo 2 - Finalità e principi ispiratori

1. Nel quadro dell'offerta formativa dell'Ateneo di Genova, è obiettivo specifico di IANUA favorire l'accrescimento delle competenze culturali, scientifiche e tecnologiche, il riconoscimento del merito e lo sviluppo di attività di alta formazione, sostenere e promuovere la piena valorizzazione dei giovani studenti capaci e meritevoli. Ad essi IANUA offre, nella fase degli studi universitari, percorsi formativi paralleli, integrativi e complementari di alta qualificazione, anche in collaborazione e con il contributo di istituzioni, enti e imprese, al fine di potenziare le capacità personali e le competenze dei propri allievi, con un accrescimento culturale, scientifico, professionale improntato alla multidisciplinarietà e alla interdisciplinarietà della formazione, anche nella prospettiva del loro più efficace inserimento nel mondo del lavoro.
2. IANUA svolge le proprie attività in modo coordinato e integrato con la complessiva organizzazione universitaria. Nella programmazione e attuazione delle proprie attività, IANUA si apre al confronto e alla cooperazione con il mondo esterno all'Università e, in particolare, con il tessuto economico, culturale e istituzionale del territorio di riferimento. Può, a tal fine, stipulare convenzioni con soggetti ed enti che ne costituiscono espressione, anche finalizzate allo svolgimento di specifiche attività formative.

Articolo 3 - Attività formativa di IANUA

1. Le attività formative di IANUA si rivolgono a studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, di dottorato di ricerca e di master di primo e di secondo livello dell'Ateneo.
2. Nel contesto dei corsi di laurea e laurea magistrale, IANUA si rivolge agli studenti capaci e meritevoli che, oltre ad aver mostrato di saper svolgere brillantemente il corso di studio accademico ordinario, intendano, in un percorso parallelo e complementare e secondo lo spirito IANUA, confrontarsi con

diverse metodologie di analisi, e aprirsi a trasversalità e integrazioni con campi e problematiche altre rispetto allo specifico dei loro corsi. L'attività formativa di IANUA si articola nei seguenti indirizzi:

- a) Scienze Biomediche;
- b) Scienze e Tecnologie della Sostenibilità;
- c) Scienze e Tecnologie per la Società dell'Informazione;
- d) Scienze Sociali;
- e) Studi Umanistici e Patrimonio Culturale.

Nell'ambito di ogni indirizzo, IANUA prevede per i propri allievi percorsi formativi di primo livello per gli studenti di corsi di laurea e di livello magistrale per gli studenti di corsi di laurea magistrale. I corsi di laurea magistrale a ciclo unico fanno riferimento a un percorso di primo livello e a uno di livello magistrale tra loro integrati.

3. In accordo alla vigente normativa in materia di accreditamento delle scuole e dei collegi superiori istituiti dalle Università, l'attività formativa di primo livello e di livello magistrale è svolta, su incarico di IANUA, da docenti dell'Ateneo e di altre istituzioni universitarie, da studiosi anche stranieri di elevata qualificazione scientifica e di riconosciuta professionalità del mondo sociale, culturale ed economico.

4. Gli allievi dei corsi di laurea e laurea magistrale sono tenuti a frequentare con esito positivo l'attività didattica integrativa predisposta nei percorsi formativi IANUA in misura media annua di almeno 72 ore, corrispondenti a 12 crediti formativi universitari (nel seguito CFU). Concorrono a tali attività formative quelle svolte dall'allievo in altre sedi formative, ove espressamente autorizzate dal comitato di indirizzo.

5. L'offerta didattica comprende attività di base, comuni a tutti gli indirizzi, e attività caratterizzanti, specifiche per uno o più indirizzi, che consentano una opportuna diversificazione per ambiti disciplinari. I CFU conseguiti corrispondono per non meno di un terzo ad attività formative di base e per la quota restante ad attività caratterizzanti.

6. Per facilitare l'orientamento in ingresso degli studenti, ciascun corso di laurea e di laurea magistrale e a ciclo unico fa riferimento a un solo indirizzo di IANUA. Tuttavia è consentita agli allievi ammessi ai percorsi formativi di IANUA per i corsi di primo livello e di livello magistrale, secondo le modalità indicate all'articolo 9, l'iscrizione a un qualunque indirizzo offerto, seguendo la propria aspirazione ed inclinazione.

7. Per gli studenti dei corsi di dottorato, l'istituzione dei percorsi formativi integrativi di IANUA e l'organizzazione delle relative attività avvengono secondo modalità deliberate dal consiglio e in accordo al regolamento interno in materia di dottorati.

8. L'istituzione e l'organizzazione dell'attività dei master di IANUA avvengono secondo modalità deliberate dal consiglio e in accordo al regolamento interno in materia di master universitari.

Articolo 4 – Organi

Sono organi di IANUA:

- a) il presidente;
- b) il consiglio;
- c) i comitati di indirizzo.

Articolo 5 - Il presidente

1. Il presidente è nominato dal consiglio di amministrazione dell'Ateneo, su proposta del rettore, fra i professori di prima fascia a tempo pieno dell'Ateneo stesso. Dura in carica tre anni e non può essere rinnovato consecutivamente per più di una volta.

2. La carica di presidente è incompatibile con quelle di rettore, di componente del senato accademico, di componente del consiglio di amministrazione, di componente del comitato di indirizzo, nonché con l'autorizzazione a dedicarsi a esclusiva attività di ricerca in sede diversa e con il collocamento in congedo per motivi di studio o di ricerca.

3. Il presidente rappresenta IANUA. Egli esercita funzioni di iniziativa, indirizzo, coordinamento e vigilanza su tutte le attività di IANUA ed è responsabile del perseguimento delle sue finalità.

4. Spetta al presidente:

- a) vigilare sull'osservanza delle norme vigenti;
- b) convocare e presiedere il consiglio, predisporre l'ordine del giorno e attuarne le deliberazioni;
- c) predisporre, coadiuvato dal responsabile amministrativo e dal vice-presidente, se nominato, e sottoporre all'approvazione del consiglio il programma triennale di sviluppo e degli interventi, i piani annuali di attività, le relazioni periodiche;
- d) svolgere i compiti previsti dagli indirizzi degli organi di governo per la contabilità economico patrimoniale e dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- e) relazionare annualmente gli organi di governo sull'attività svolta e programmata;
- f) compiere gli atti a lui delegati dal consiglio;

- g) compiere, in caso di comprovata urgenza, atti di competenza del consiglio, da sottoporre a ratifica dello stesso nella prima successiva adunanza; gli atti non ratificati perdono efficacia fin dall'inizio;
- h) formulare al consiglio proposte orientate al più efficace funzionamento di IANUA;
- i) proporre al consiglio, sentiti i direttori di dipartimento, la nomina dei componenti e dei coordinatori dei comitati di indirizzo, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 6.
- j) proporre al consiglio la nomina di un vice-presidente, scelto fra i componenti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Articolo 6 - Il consiglio

1. Il consiglio definisce le linee guida di sviluppo, assicura la qualità dell'offerta formativa e l'efficacia dell'operato di IANUA e ne valuta annualmente i risultati conseguiti. Svolge i compiti previsti al comma 7.
2. Il consiglio è formato da tredici componenti, di cui:
 - a) il presidente nominato ai sensi dell'articolo 5, comma 1;
 - b) cinque professori di prima fascia nominati dal senato accademico, su proposta del rettore, in rappresentanza delle cinque scuole dell'Ateneo;
 - c) cinque membri nominati dal senato, su proposta del rettore, quali espressione del mondo istituzionale, industriale, economico, sociale e culturale, scelti nel novero dei soggetti designati da Regione Liguria, Comune di Genova, Camera di commercio di Genova, Camera di commercio Riviera di Liguria – Imperia, La Spezia, Savona, Confindustria Genova, Confindustria Liguria, ASCOM Confcommercio Genova, Confcommercio Liguria;
 - d) due allievi (uno del percorso di primo livello e uno del percorso di livello magistrale) individuati, al proprio interno, dagli allievi di IANUA.
3. Alle riunioni del consiglio partecipa il responsabile amministrativo di IANUA, senza diritto di voto, anche con funzioni di segretario verbalizzante.
4. La carica di componente del consiglio è incompatibile con quelle di rettore, di componente del senato accademico, di componente del consiglio di amministrazione, di componente del comitato di indirizzo.
5. La carica di rappresentante degli allievi nel consiglio di IANUA è incompatibile con la carica di rappresentante degli allievi nel comitato di indirizzo.

6. I componenti del consiglio durano in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti degli allievi che durano in carica un biennio.

7. Spetta al consiglio:

- a) elaborare documenti di indirizzo strategico o programmatico, relativi all'organizzazione didattica e all'attività di IANUA;
- b) approvare l'istituzione, l'attivazione, la disattivazione e la soppressione degli indirizzi formativi;
- c) nominare, su proposta del presidente, i componenti e i coordinatori dei comitati di indirizzo, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 6;
- d) svolgere i compiti previsti dagli indirizzi degli organi di governo per la contabilità economico patrimoniale e dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, approvando, su proposta del presidente, i documenti contabili di programmazione (budget economico e degli investimenti) e consuntivi;
- e) deliberare annualmente i bandi per il concorso di ammissione a IANUA;
- f) approvare i programmi delle attività didattiche, nonché attribuire i relativi incarichi didattici d'intesa con i dipartimenti cui afferiscono i docenti.
- g) valutare le attività svolte dagli indirizzi;
- h) proporre ai competenti organi di Ateneo eventuali modifiche al presente regolamento;
- i) adottare ogni altro atto di indirizzo strategico-programmatico funzionale all'attuazione degli obiettivi di IANUA che il presente regolamento non attribuisca ad altro organo.

8. Il consiglio trasmette annualmente agli organi di governo dell'Ateneo, entro il mese di ottobre, una relazione sulla attività svolta e sulla attività programmata.

9. Il consiglio è convocato dal presidente con un preavviso di almeno sette giorni, riducibili a uno in caso di comprovata urgenza. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti detratti gli assenti giustificati. Le deliberazioni, sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ad esclusione delle delibere relative alle materie di cui alle lettere a), b), c), d) (limitatamente alla approvazione del budget economico e degli investimenti) e h) del comma 7, che sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

10. Il consiglio può delegare al presidente il compimento di atti di propria competenza con esclusione delle materie di cui alle lettere a), b), c), d) (limitatamente alla approvazione del budget economico e degli investimenti), f) e h) del precedente comma 7. Il presidente sottopone al consiglio gli atti che ha posto in essere in forza della delega per il successivo controllo.

11. Le riunioni del consiglio possono svolgersi anche per via telematica, in conformità alle disposizioni del regolamento generale.

Articolo 7 – I comitati di indirizzo

1. Ciascun indirizzo è retto da un comitato formato da:

a) un numero dispari di componenti compreso tra 5 e 11, incluso il relativo coordinatore, nominati dal consiglio su proposta del presidente, di cui almeno il 50% approssimato all'unità superiore scelti tra i docenti di ruolo dell'Università degli Studi di Genova e, per la quota restante, selezionati all'esterno dell'Ateneo fra persone dotate di apprezzabili competenze ed esperienze nei settori correlati alle materie dell'indirizzo. Il coordinatore è individuato dal consiglio su proposta del presidente tra i componenti docenti di ruolo del comitato.

b) da due rappresentanti degli allievi (uno del percorso di primo livello e uno del percorso di livello magistrale), individuati al proprio interno dagli allievi iscritti all'indirizzo.

2. La carica di componente del comitato di indirizzo è incompatibile con le cariche di rettore, di componente del senato accademico, di componente del consiglio di amministrazione e di componente del consiglio di IANUA.

3. La carica di rappresentante degli allievi nel comitato di indirizzo è incompatibile con la carica di rappresentante degli allievi nel consiglio di IANUA.

4. I componenti del comitato durano in carica un triennio, ad eccezione dei rappresentanti degli allievi che durano in carica un biennio.

5. Il comitato organizza le attività in cui si articola l'indirizzo nel rispetto dei criteri fissati dal consiglio, elaborando e proponendo al consiglio stesso i programmi delle attività caratterizzanti e l'attribuzione degli incarichi didattici.

6. Il comitato è convocato e presieduto dal coordinatore con un preavviso di almeno sette giorni, riducibili a uno in caso di comprovata urgenza. Le adunanze sono valide in presenza della maggioranza assoluta dei componenti detratti gli assenti giustificati; le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

7. La carica di coordinatore del comitato di indirizzo è incompatibile con quelle di rettore, di componente del senato accademico, di componente del consiglio di amministrazione, di componente del consiglio di IANUA, nonché con il regime di impegno a tempo definito, con l'autorizzazione a dedicarsi a esclusiva attività di ricerca in sede diversa e con il collocamento in congedo per motivi di studio e di ricerca.

8. Spetta al coordinatore del comitato di indirizzo:

- a) convocare e presiedere il comitato, predisporre l'ordine del giorno e dare esecuzione alle relative deliberazioni;
- b) compiere gli atti a lui delegati dal comitato;
- c) formulare al comitato proposte orientate al più efficace funzionamento dell'indirizzo;
- d) compiere, in caso di comprovata urgenza, atti di competenza del comitato, da sottoporre a ratifica dello stesso nella prima successiva adunanza; gli atti non ratificati perdono efficacia fin dall'inizio;
- e) proporre al comitato la nomina di un vice coordinatore del comitato di indirizzo, scelto fra i componenti docenti di ruolo, chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

9. Il comitato trasmette annualmente al consiglio, entro il mese di luglio, una relazione dell'attività svolta, indicando prospettive e problematiche, rischi e opportunità, punti di forza e di debolezza dell'indirizzo, ed una relazione sull'attività programmata.

10. Il comitato può delegare al coordinatore il compimento di atti di propria competenza, con l'esclusione della definizione dei programmi delle attività dell'indirizzo e dell'attribuzione degli incarichi didattici, di esclusiva pertinenza dell'organo collegiale.

11. Le riunioni del comitato si possono svolgere anche per via telematica, in conformità alle disposizioni del regolamento generale.

Articolo 8 – Commissione di funzionamento

1. Il consiglio può istituire ed avvalersi, per le attività organizzative e gestionali, di una commissione funzionamento di cui fanno parte:

- a) il presidente;
- b) i coordinatori dei comitati di indirizzo.

2. Alle riunioni della commissione funzionamento partecipa il responsabile amministrativo di IANUA, senza diritto di voto, anche con funzioni di segretario verbalizzante.

3. La commissione funzionamento, ove istituita, svolge funzioni istruttorie, propositive e consultive.

4. Per le modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni della commissione funzionamento si applicano, ove compatibili, le disposizioni previste per il consiglio.

Articolo 9 - Accesso ai percorsi formativi IANUA

1. L'accesso ai percorsi formativi è riservato agli studenti capaci e meritevoli dell'Ateneo. Sono da intendersi come meritevoli gli studenti che ricadono nel primo quartile di qualità in termini di regolarità e profitto nel corso di studio ordinario dell'Ateneo. Per studenti provenienti da altri atenei, laddove l'offerta formativa dell'Università degli Studi di Genova includa corsi di studio della stessa classe, si applicheranno gli stessi requisiti di ammissione di tali corsi ovvero di corso di studio affine in caso contrario, secondo modalità deliberate dal consiglio.

2. L'accesso ai percorsi formativi di IANUA avviene al secondo anno per gli studenti dei corsi di laurea e al primo anno per gli studenti di corsi di laurea magistrale. Per gli studenti di corsi di laurea magistrale a ciclo unico, l'accesso al percorso di primo livello avviene al secondo anno per quelli di durata

quinquennale e al terzo anno per quelli di durata sessennale, mentre l'accesso al percorso di livello magistrale avviene al quarto anno per quelli di durata quinquennale e al quinto anno per quelli di durata sessennale. Gli studenti di corsi di laurea magistrale a ciclo unico che hanno svolto con regolarità e profitto le attività del primo livello sono direttamente ammessi al percorso di livello magistrale.

3. L'accesso ai percorsi formativi di primo livello e di livello magistrale avviene mediante selezione pubblica basata su titoli e prove secondo modalità stabilite da un unico bando comune per tutti gli indirizzi.

4. Gli allievi iscritti a corsi di laurea che completano con regolarità e profitto il percorso di primo livello di IANUA e che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea magistrale presso l'Università degli Studi di Genova possono presentare domanda di ammissione diretta e senza selezione pubblica al percorso di livello magistrale di IANUA, in analogia a quanto previsto dal comma 2 per gli allievi dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

5. Gli allievi iscritti a un indirizzo di cui sia stata deliberata la disattivazione conservano il diritto di concludere il proprio percorso formativo; in alternativa, possono optare, nel rispetto delle modalità stabile dal consiglio, per altro indirizzo attivo.

6. Per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato, l'accesso ai percorsi formativi integrativi di IANUA, laddove attivati, avviene secondo modalità deliberate dal consiglio, in accordo con i collegi di dottorato.

7. L'accesso ai master di IANUA, laddove attivati, avviene secondo modalità deliberate dal consiglio e in accordo al regolamento interno in materia di master universitari.

Articolo 10 – Certificati

1. All'esito della positiva valutazione di un intero percorso formativo di primo livello o di livello magistrale, sulla base dei criteri e delle modalità approvati dal consiglio, IANUA rilascia, su proposta dei comitati di Indirizzo, un diploma di licenza di scuola superiore con l'indicazione dei CFU supplementari conseguiti. Sono da intendersi candidati alla valutazione gli allievi che ricadono nel primo decile di qualità in termini di regolarità e profitto nel corso di studio ordinario dell'Ateneo ovvero che conseguano con pieni voti assoluti il diploma di laurea o di laurea magistrale.

2. Agli allievi che abbiano frequentato attività didattica integrativa di primo livello e/o di livello magistrale, IANUA rilascia, su proposta dei comitati di indirizzo, una attestazione che contiene l'indicazione dei CFU supplementari conseguiti.

3. All'esito del positivo completamento di un corso di master di IANUA, la scuola superiore rilascia diploma di master universitario nel rispetto dei requisiti e in accordo al regolamento interno in materia di master universitari.

Articolo 11 - Risorse, programmazione e gestione

1. Le risorse di IANUA sono costituite dal complesso dei contributi, trasferimenti, erogazioni, apporti o corrispettivi – in termini di finanza, di beni strumentali, di prestazioni di personale – disposti in suo favore dall'Ateneo, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca (MIUR), nonché da ogni altro soggetto o ente pubblico o privato.

2. Nel quadro dell'autonomia organizzativa e gestionale di IANUA, la destinazione da parte del consiglio delle risorse finanziarie alle diverse attività tiene conto dei risultati conseguiti, delle ricadute culturali e socio-economiche degli indirizzi e di ogni altro criterio significativo dal punto di vista delle politiche formative dell'Ateneo.

3. L'esercizio, coincidente con l'anno solare, ha inizio il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.
4. I documenti contabili di programmazione (*budget* economico e degli investimenti) e consuntivi sono deliberati contestualmente alle relazioni di cui all'art. 6, comma 8, e comunque entro i termini fissati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità o dagli indirizzi degli organi di governo per la contabilità economico-patrimoniale.
5. Per la gestione amministrativo-contabile, organizzativa e didattica, IANUA si avvale del personale tecnico e amministrativo assegnato dall'Ateneo.

Articolo 12 - Valutazione dell'attività di IANUA

1. Ferme restando le attribuzioni degli organi di governo e del nucleo di valutazione in materia di controllo strategico, annualmente il consiglio di IANUA valuta l'attività svolta. Ogni tre anni e comunque prima dello scadere del mandato del presidente, il consiglio redige un rapporto di valutazione sull'operato di IANUA, che ne rappresenti e motivi l'attrattività nei confronti degli studenti, la qualità della offerta formativa erogata, l'efficacia delle iniziative svolte, le ricadute per l'Ateneo anche in termini di attività di terza missione.

Articolo 13 - Altre attività e iniziative

1. Nell'ambito del perseguimento dei propri fini IANUA può, in aggiunta alla funzione primaria di cui all'art. 2, svolgere attività, fra l'altro, in materia di:

- a) interazione con il mercato del lavoro, nonché formazione permanente e riqualificazione professionale di alto profilo, anche con l'organizzazione di seminari e *workshop* tematici, frequentazione di altre Università e centri di ricerca, organizzazione di *stage* e tirocini presso istituzioni e aziende;
- b) definizione di nuove figure professionali e di orientamenti innovativi nei campi del sapere scientifico-tecnologico e umanistico, mediante appropriate analisi delle più rilevanti tendenze di sviluppo economico, sociale e culturale;
- c) interazione con le più significative linee di ricerca coltivate nell'ambito dell'Ateneo, avendo particolare riguardo ai settori innovativi e di eccellenza;
- d) organizzazione/erogazione di corsi e programmi di formazione post-lauream e post-esperienza, in collaborazione e con il contributo di istituzioni, enti e imprese.

2. IANUA può mettere a disposizione dei propri allievi strutture ricettive, anche tramite accordi con altri enti pubblici o privati, secondo le disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

Articolo 14 - Entrata in vigore e abrogazione

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del rettore ed è pubblicato nell'albo web dell'Ateneo, nonché sul relativo sito istituzionale. Esso entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nell'albo.

2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il testo emanato con D.R. n. 3166 del 03.10.2016.